

Del. n. 195/2014/PRSP



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Emilia TRISCIUOGLIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 29 ottobre 2014;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 28 marzo 2014, n. 9, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2014;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2012, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 12 luglio 2013, n. 18;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 9 dicembre 2013, n. 279, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2012";

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2012 del **Comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (LU)**, con deliberazione del 22 luglio 2014 n. 112 (dep. in data 30 luglio 2014);

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 4 agosto 2014;

VISTO che l'ente non ha adottato alcun provvedimento finalizzato a rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2012;

UDITO il relatore, cons. Paolo Peluffo;

#### CONSIDERATO

- che dalla "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

#### R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

E' stata rilevata la presenza consistente di residui attivi vetusti dei titoli I e III. Più precisamente, i residui di tali titoli, costituiti in anni precedenti il 2008, risultano pari a 114.691,39 euro e quindi superiori al 18 per cento (sono esattamente pari al 23,61) in rapporto a quelli relativi agli esercizi 2011 e precedenti.

Come specificato nel paragrafo II.1.5 del documento allegato alla deliberazione n. 279/2013, il superamento della menzionata soglia del 18 per cento è considerato - dalla giurisprudenza della Sezione - una grave irregolarità in quanto solleva forti dubbi sulla veridicità e sull'attendibilità delle partite conservate nella gestione residui e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Considerando anche il mancato accantonamento nel fondo svalutazione crediti a termine dell'esercizio, come di seguito evidenziato, la vetustà dei residui attivi e la loro elevata incidenza percentuale, comporta un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell'ente degli esercizi successivi.

E' stato inoltre rilevato il mancato accantonamento, nell'ambito del risultato di amministrazione 2012, del fondo svalutazione crediti, nella misura di almeno il 25 per cento dei residui riferiti ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni, come disposto

dall'art. 6, comma 17, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

Come specificato nel paragrafo II.1.5 del documento allegato alla deliberazione n. 279/2013, tale fenomeno è considerato grave in quanto, oltre a costituire una violazione di legge, pregiudica il mantenimento dell'equilibrio finanziario nel lungo periodo. A fronte, infatti, di residui attivi vetusti e, quindi, incerti nell'effettiva realizzazione, la mancata adozione di adeguate cautele espone l'ente ad una situazione di precarietà, che potrebbe degenerare in squilibrio finanziario al momento in cui emergesse l'irrealizzabilità della riscossione.

In sede di contraddittorio l'ente ha dichiarato che la consistente presenza di residui attivi vetusti dipende da crediti che "non possono, allo stato, essere eliminati, sussistendo per essi, da un lato tutte le ragioni del credito e quindi il fondamento giuridico per la loro conservazione nelle scritture contabili dell'ente, dall'altro la giuridica impossibilità di procedere alla loro riscossione". Si tratta, infatti, per la parte preponderante (97.716,23 euro), di crediti vantati verso la società GAIA Spa, per i quali la società ha approvato il piano rateale di rimborso a partire al 2012 e fino al 2017, e in parte (13.832,35 euro) di crediti relativi a ruoli TARSU 2006 e 2007 per i quali l'agente della riscossione Equitalia ha tutt'ora in corso le procedure di riscossione coattiva.

Circa la costituzione del fondo svalutazione crediti l'ente dichiara di aver provveduto all'accantonamento del fondo svalutazione crediti in sede previsionale. L'importo accantonato (pari a 3.000 euro) è stato calcolato in "misura ridotta rispetto a quella prescritta, sulla base della certificazione a firma del responsabile del servizio finanziario e di conforme parere del Revisore dei conti, datati settembre 2012, favorevoli all'esclusione dal computo della base di calcolo dei crediti (residui attivi) vantati verso GAIA stante la fondatezza delle ragioni del credito". L'ente conferma inoltre che l'accantonamento effettuato in sede previsionale non ha trovato corrispondente vincolo in sede di definizione del risultato di amministrazione 2012.

Pur prendendo atto della problematica comune a più enti e legata al contenzioso con la società Gaia Spa, la Sezione ritiene comunque necessaria l'adozione di provvedimenti idonei a ripristinare una corretta gestione finanziaria, sia in relazione alla presenza dei residui vetusti, sia in relazione alle adeguate tutele che possono essere poste sul bilancio dell'ente attraverso la costituzione di un apposito fondo svalutazione crediti, considerata la prospettiva di non esazione dei residui in tempi brevi e il ridotto margine presente nell'avanzo di amministrazione (i fondi liberi sono infatti pari a 51.884,65 euro al 31 dicembre 2012).

In merito al fondo svalutazione crediti, va inoltre evidenziato che le procedure adottate dall'ente non sembrano rispondenti alle finalità della normativa precedentemente richiamata. Nel caso in cui le ragioni dell'accantonamento disposto nell'esercizio per le necessità dettate dalla presenza di residui attivi vetusti persista al termine dell'esercizio, come nel caso di specie, l'ente è tenuto a garantire che tale accantonamento di risorse sia conservato in sede di rendicontazione.

- che l'Ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n.

213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che in riferimento alle risultanze emerse, oggetto della pronuncia specifica di accertamento, l'ente non ha prodotto alcun provvedimento finalizzato alla rimozione delle irregolarità riscontrate;

#### RITENUTO

- che la Sezione è chiamata a valutare la mancata adozione e trasmissione dei provvedimenti normativamente previsti, circostanza che costituisce inadempimento degli obblighi relativi all'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

#### DELIBERA


La Sezione rileva *l'inottemperanza* ed il conseguente inadempimento del Comune di Castiglione di Garfagnana (LU) all'obbligo di adottare e trasmettere i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.


In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente all'adozione tempestiva dei provvedimenti correttivi necessari e idonei a sanare il bilancio e ad indirizzare lo stesso ad una corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 29 ottobre 2014.

Il relatore  
Paolo Poluffo  


Il presidente  
Gaetano D'Auria  


Depositata in segreteria il **30 OTT. 2014**

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli  
